



COMUNE DI TRIPI

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

ORDINANZA SINDACALE

N. 20 DEL 23/10/2015

ESTRATTO

pag. 1 di 3

OGGETTO	Ordinanza Sindacale - Sig. Silvestro Filippo.
ELEMENTI ESSENZIALI	<p>Il Sindaco Omissis ORDINA</p> <p>Al Sig. Silvestro Filippo meglio generalizzato in premessa, anche a ratifica delle misure già adottate dal Servizio Veterinario, di adempiere e rispettare quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Gli animali risultati infetti di brucellosi, come da allegato alla presente ordinanza e della quale fa parte integrante e sostanziale, marcati con un bolo endoruminale, recante identificazione elettronica da abbinare a quella della marca auricolare ufficiale, vanno isolati in separato ricovero sino alla loro macellazione o al loro abbattimento sotto controllo ufficiale;2. L'abbattimento dei capi risultanti infetti al controllo del 14.10.2015 nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 15 giorni dalla data di notifica al proprietario/detentore da parte del Servizio Veterinario delle istruzioni tecniche di cui all'art. 9 del R.P.V. DPR 320/1954;3. Tutti i bovini di cui al mod. 2/33 che deve essere notificato all'allevatore, e le specie sensibili presenti in azienda sono posti sotto sequestro sanitario; è vietato qualsiasi movimento da e per l'azienda, salvo autorizzazione per l'uscita degli stessi destinati ad immediata macellazione, da rilasciare ai sensi del D.P.R. 320/54;4. i passaporti e le cedole identificative dei bovini, previste dal DPR 317196 e s.m.i. e dal Regolamento Cee 820/97, devono essere consegnati al Servizio Veterinario e posti sotto sequestro presso l'Ufficio Veterinario del Distretto di Barcellona P.G.; tali passaporti e cedole saranno riconsegnati all'allevatore solo per accompagnare i bovini destinati ad immediata macellazione;5. La disinfezione dovrà essere così effettuata, sotto controllo ufficiale del SIAPZ dell'Asp di Messina (Area C);6. Locali senza animali Gluteraldeide: al 2%; Composti fenolici in soluzione con acqua calda a 700800 al 3%;7. Locale con animali Acido Paracetico: al 1-2%;8. Sale di mungitura e attrezzature: Ipoclorito di sodio al 3%;9. E divieto di impiego dei pascoli dove hanno pascolato animali infetti non prima di quattro mesi dall'allontanamento degli stessi;IO. Il trattamento delle carcasse, delle mezzene, dei quarti e dei visceri degli animali morti comunque non destinati al consumo umano ai sensi del Reg. CE n. 1069/2009;li. L'immediata distruzione col fuoco o interrimento previa



COMUNE DI TRIPI

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

ORDINANZA SINDACALE

N. 20 DEL 23/10/2015

ESTRATTO

pag. 2 di 3

aspersione con un prodotto disinfettante appropriato, secondo quanto previsto dal D.P.R. 320/54, del fieno, della paglia, dello strame e di qualsiasi materiale o sostanza venuti a contatto con animali infetti o con le piacenti;

12. la sistemazione del letame proveniente da ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati da animali in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento; il letame raccolto deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione e conservato per almeno tre settimane prima dell'uso, che rimane comunque vietato per le orticole; parimenti dicasi per i liquami di raccolta;

13. Il divieto della monta naturale;

14. La mungitura degli animali sani prima di quella degli animali infetti o sospetti;

15. 11 latte proveniente dalle bovine/bufale infette prima dell'abbattimento può essere utilizzato, sotto la vigilanza del Servizio Veterinario dell'Area "C", unicamente per l'alimentazione animale, all'interno dell'allevamento stesso, previo trattamento termico;

16. 11 latte degli animali sani, previa autorizzazione del Servizio Veterinario dell'area "C" deve essere raccolto in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni e può essere utilizzato esclusivamente per la fabbricazione di latte trattato termicamente o di prodotti a base di latte, dopo essere stato sottoposto ad un idoneo trattamento termico da effettuarsi sotto il controllo del Servizio dell'area "E".

17. Tuttavia detto latte può essere risanato direttamente nell'azienda di produzione, a condizione che l'azienda stessa sia in possesso di specifico impianto per il risanamento del latte autorizzato dalla autorità sanitaria locale e sotto costante controllo del Servizio Veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio;

18. La segnalazione immediata al Servizio Veterinario per la successiva identificazione dei vitelli di ambo i sessi nati da madri infette; il divieto della loro utilizzazione per la riproduzione e lo spostamento dall'azienda tranne che per il macello,

19. Deve essere dato immediato avviso al Servizio Veterinario dell'Asp di Messina di ogni nuovo caso di malattia o di morte o di macellazione d'urgenza;

20. 11 ripopolamento dell'allevamento potrà avvenire soltanto dopo che tutti i soggetti di età superiore ai 12 mesi rimasti in allevamento, avranno fornito risultato negativo a due prove sierologiche ufficiali



COMUNE DI TRIPI

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

ORDINANZA SINDACALE

N. 20 DEL 23/10/2015

ESTRATTO

pag. 3 di 3

effettuate a distanza di ventuno-trenta giorni l'una dall'altra la prima delle quali da eseguirsi ventuno trenta giorni dopo l'abbattimento dei capi infetti e successiva disinfezione.

21. Qualora le misure sanitarie del presente provvedimento riguardino animali tenuti al pascolo brado/semibrado, si farà ricorso all'accantonamento dei capi infetti o sospetti, isolandoli in una zona del pascolo o in un appezzamento di terreno appositamente recintato lontano da strade o corsi d'acqua;

22. Alla custodia degli animali posti sotto sequestro sanitario si nomina il Sig. Silvestro Filippo; come da istruzioni scritte, impartite dal Servizio Veterinario, in Base all'art. 9 del D.P.R. 320/54;

DELEGA

Il Veterinario Dirigente SS.AA del Distretto di Barcellona PG., a:

- Autorizzare, ai sensi dell'art. 14 del Reg. Poi. Vet. Approvato con D.P.R. 8/2/54 N. 320, e successive modificazioni, lo spostamento degli animali del predetto allevamento per la macellazione.

- Rintraccio di eventuali bovini movimentati dall'azienda verso altri allevamenti, effettuando i controlli previsti c/o le comunicazioni ai servizi veterinari interessati.

La presente ordinanza va notificata al Sig. Silvestro Filippo sopra generalizzato;

La presente ordinanza sarà revocata dopo che tuffi gli animali dell'allevamento hanno presentato esito negativo a due prove ufficiali secondo le vigenti normative.

Il Servizio Veterinario (area "A" ; "B"; "C"), i tecnici della Prevenzione dell'Asp di Messina sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e possono avvalersi, quando necessita, della collaborazione delle forze di polizia e del Comando Carabinieri per la Tutela della salute (NAS).

Salvo che il fatto non costituisca reato, la mancata osservanza alle prescrizioni della presente ordinanza, costituisce violazione dell'art.358 del T.U.LL.SS. e del R.D. n. 1265 del 27/07/1934 sanzionato dall'art. 16, comma 1, del D.L.vo 22/05/1999, n. 196.

Avverso la presente ordinanza, in ottemperanza delle vigenti normative, si può ricorrere, entro i termini previsti, al Tribunale Amministrativo Sezione di Catania (TAR) o in alternativa è concesso ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

(F.to) Il Sindaco

(Aveni Giuseppe)